



Direzione Compartimentale

Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia e Sicilia

DETERMINAZIONE n. 15 del 29/09/2022

Il Direttore Compartimentale

Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia e Sicilia

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti, come novellato dall'art.1, comma 2, lett.b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni, in legge 11 settembre 2020 n. 120 e modificato dall'art.51 del D.L.n.77/2021, mediante Richiesta di Offerta (RdO) - www.acquistinretepa.it - della Consip, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di vigilanza, portierato/reception, trasporto valori, collegamento di teleallarme presso la sede dell'Automobile Club d'Italia-Area Metropolitana di Napoli, per 12 mesi (più eventuale proroga di 3 mesi) dal 01/12/2022 al 30/11/2023 - CIG n. 94048339B4.

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001, che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 del citato Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23/01/2020, ai sensi dell'art.2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017, del 8 aprile 2019 e del 23 marzo 2021, su delega del Consiglio Generale del 27/01/2021;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024, redatto ai sensi dell'articolo 1 della legge 06/11/2012, n. 190 ed approvato con delibera del Consiglio Generale del 06 Aprile 2022;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2022, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 26 ottobre 2021;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2022, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione n. 3811 del 16 dicembre 2021 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2022, ha autorizzato i Dirigenti preposti alle Aree Metropolitane ed i Direttori Compartimentali ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore, rispettivamente, a 100.000,00 € e 300.000,00 € a valere sulle voci di budget assegnate ai rispettivi Centri di responsabilità;

VISTO il decreto legislativo, n.50/2016, "Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come implementato e modificato dal decreto legislativo n.56/2017, dalla Legge n.55/2019, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.32/2019, dalla Legge n.120/2020, di conversione, con modificazioni del D.L. n.76/2020, come novellato dalla legge 108/2021, di conversione, con modificazione del D.L. n.77/2021;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione del 10 novembre 2021, è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2022, fissando in € 215.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO l'art.36 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., come sostituito dall'art.1 della Legge n.120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n.76/2020, come modificato dalla Legge n.108/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.77/2021, che prevede le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., in particolare il comma 2, lett.a);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, ultimo inciso, del Codice, per lo svolgimento delle procedure di affidamento sotto la soglia di rilievo comunitario, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, sul quale si può acquistare con ordine Diretto (ODA), Richiesta di Offerta (RdO) e Trattativa Diretta;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dal comma 130 dell'art.1 della Legge n.145/2018 il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 € e fino alla soglia di rilievo comunitario, le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO l'art.31 del D.lgs.n 50/2016 e s.m.i. nonché le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016;

VISTO l'articolo 12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato per ciascun contratto, un Responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento delle procedure di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art.42 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della L.241/90, introdotto dalla L.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, nonché al Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32 convertito con legge 14 giugno n.55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 - Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed aggiornato alla data del 16.05.2018, in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia contrattuale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO il D.lgs 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito con modificazioni, con la Legge 14 giugno 2019 n. 55, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 (c.d Sblocca cantieri);

VISTO il D.lgs n.76 del 16 luglio 2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020 n.120, ed in particolare l'art.1 c.2 lett b);

VISTO il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", pubblicato su G.U. n.129 del 31 maggio 2021, che con gli artt. 51 e ss. apporta modificazioni al decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO che, in base all'art. 26 della Legge n.488/1999 e s.m.i., le imprese fornitrici individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del D.Lgs. n. 63/2006 e s.m.i., si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che il sistema introdotto dall'art.26 della Legge n.488/1999 e dall'art 58 della Legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Pubbliche Amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei

quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

VISTA la specifica normativa di settore, in particolare:

- il regio decreto 18 giugno 1931 n.773 recante "*Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*" e s.m.i. e il regio decreto 6 maggio 1940 n.635 di approvazione del suddetto regolamento;
- il decreto del Ministro dell'Interno 1 Ottobre 2010 n.269, modificato dal decreto ministeriale 25 febbraio 2015 n.56 recante "*Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256bis e 257bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti*";
- le Linee guida n.10 recanti "*Affidamento del servizio di vigilanza privata*" approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n.462 del 23 maggio 2018, con le quali sono state dettate le regole e fornite le direttive per la progettazione corretta dei relativi appalti da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento al contesto normativo vigente, alle distinzioni tra le attività di vigilanza attiva e passiva (quali portierato e reception) ai fini dei requisiti soggettivi e professionali di partecipazione, nonché alla corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione ed all'obbligo di prevedere clausole sociali a tutela dei livelli occupazionali nel rispetto delle indicazioni giurisprudenziali e dei principi eurounitari;

PRESO ATTO che, come rappresentato dall'Area Metropolitana di Napoli nella relazione istruttoria del 23/09/2022 prot.n. 16065/22 del Responsabile Unico del Procedimento individuato dal Direttore dell'Area Metropolitana con provvedimento prot.15528/22 del 14/09/2022, il contratto per il servizio di vigilanza, portierato, trasporto valori, collegamento di teleallarme e trasporto valori della sede dell'Area Metropolitana di Napoli stipulato con la Società Rangers srl con decorrenza dal 01/12/2021 verrà a scadenza alla data del 30/11/2022;

PRESO ATTO, in merito all'analisi economica e normativa relativa alla nuova procedura di affidamento e alla soluzione contrattuale prescelta, quanto si evince dalla suddetta Relazione istruttoria e precisamente che:

- è stata svolta un'analisi degli attuali fabbisogni che risultano modificati rispetto al passato soprattutto in considerazione del fatto che allo sportello non vengono più accettati i contanti ma i pagamenti delle formalità avvengono solo tramite bancomat dunque risulta bastevole la previsione di un'unica guardia giurata per la necessità di garantire la sicurezza delle persone, dei beni e dell'immobile. Si è invece palesata la necessità della presenza di due portieri/addetti all'accoglienza che si occupino dell'accoglienza e smistamento dei clienti dell'ufficio. Rimangono invariate le necessità del portierato pomeridiano, del collegamento di teleallarme e di trasporto dei valori, anche se in via del tutto eccezionale.

Dunque la nuova organizzazione del servizio prevederà:

- Servizio di vigilanza armata svolto da una guardia giurata dalle ore 7 alle ore 14,30;
 - Servizio pomeridiano di portierato presso la postazione di P.le Tecchio,49/c dalle ore 14,30 alle ore 18,30;
 - Servizio di portierato/accoglienza presso le postazioni di P.le Tecchio 49/c e Via Diocleziano,24 dalle ore 7,30 alle ore 13,00;
 - Servizio di vigilanza mediante sistema di teleallarme;
 - Trasporto di valori su chiamata;
- allo stato, non è attiva alcuna convenzione CONSIP specifica per servizi di vigilanza e portierato, mentre nel MePA è pubblicato il Bando "*Servizi - Servizi di Vigilanza e di accoglienza*";
 - sulla base dell'analisi dei costi, l'importo del servizio determinato come base d'asta per il periodo di durata del contratto stabilito in un anno, presuntivamente dal 01/12/2022 al 30/11/2023, è determinato in 92.480,00 €, prendendo in considerazione la tipologia di servizi, i giorni lavorativi annui (251) e il monte ore pianificato pari a n. 1883 ore di vigilanza e n. 3765 ore di portierato/accoglienza nonché i costi presunti di sicurezza

aziendali ed il costo medio orario per il personale dipendente da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari - tecnico operativo diurno, come ricavato dalle ultime Tabelle aggiornate al marzo 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- sulla base delle indicazioni contenute nella determinazione dell'ANAC n.3 del 5 marzo 2008 "*Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture*", come individuati dal Responsabile della sicurezza, i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, sono pari a 230,00 €;
- il valore stimato dell'affidamento - ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. - è pari a 134.320,00 €, oltre IVA, in quanto comprensivo delle opzioni contrattuali consistenti nella c.d. proroga tecnica per tre mesi, il tempo strettamente necessario per l'individuazione di un nuovo contraente (pari ad un importo stimato di 23.115,00 € oltre IVA) e nell'aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (pari ad un un importo stimato di 18.495,00 €, oltre IVA), ai sensi dell'art.106 commi 11 e 12 del codice dei contratti;
- sussistono i presupposti per l'esperimento di una procedura ex art. 36, comma 2, lett.b) del Codice, come novellato dall'art. 1, comma 2, lett.b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni, in legge 11 settembre 2020 n.120 e modificato dall'art.51 del D.L. n.77/2021, il quale prescrive il ricorso alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice dei contratti pubblici, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, mediante l'utilizzo della piattaforma www.acquistinretepa.it della Consip;
- anche in considerazione della durata del contratto ed al fine di contemperare le esigenze di economicità gestionale con quelle di sicurezza, si ritiene di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'art. 51 del Codice, avuto riguardo alla natura delle prestazioni da eseguire, caratterizzata dalla concomitanza di prestazioni ed unitarietà di luogo di esecuzione, nonché dalla coesione organizzativa dei servizi che, ai fini della piena fruibilità e fattibilità, anche in termini economici, sono integrati e connessi, sotto il profilo gestionale ed organizzativo, ed assumono valore in quanto unitariamente considerati e finalizzati alla realizzazione degli interessi pubblici sottesi agli obiettivi che si intendono conseguire con l'affidamento;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 3, "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*", di confermare Responsabile del procedimento Mariaida Maffia, funzionario dell'Area Metropolitana di Napoli sotto la supervisione e coordinamento della Direttrice dell'Area Metropolitana di Napoli, Laura Aiello, che ha curato la fase di analisi del fabbisogno e preliminare del mercato di riferimento, nonché di verifica delle disponibilità del servizio nell'ambito delle offerte del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

PRESO ATTO che l'utilizzo della suddetta piattaforma consente di semplificare e snellire il processo di acquisto, tenuto conto della riduzione degli adempimenti e dei termini di presentazione delle offerte, garantendo, al contempo, la piena tracciabilità delle operazioni nel rispetto dei principi in materia di appalti pubblici quali quelli di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

VALUTATO, come rappresentato nella suddetta determinazione, al fine di favorire la massima partecipazione, di procedere con una Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA aperta a tutti gli istituti di vigilanza iscritti al Bando "*Servizi di vigilanza ed accoglienza*", autorizzati a svolgere il servizio di vigilanza nel territorio della Provincia di Napoli, ed in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nella lettera d'invito, dando evidenza, come prescritto dal citato articolo 1, comma 2, lett.b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n.120, dell'avvio della procedura negoziata in argomento tramite pubblicazione di un avviso nel sito istituzionale dell'Ente - Sez. Amministrazione Trasparente;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal

Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017 n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;

RAPPRESENTATO che gli operatori invitati che intendano partecipare alla procedura, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica:

- possesso di idonea licenza prefettizia allo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito della Provincia di Napoli, ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S;
- possesso della certificazione ai sensi della norma UNI 10891 per gli istituti di vigilanza privati;
- iscrizione per attività inerenti il settore oggetto di gara nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
- svolgimento di almeno tre servizi di vigilanza mediante piantonamento effettuati nel periodo 2019-2021;
- possesso di un fatturato globale medio annuo nel settore di attività oggetto dell'affidamento nell'ultimo triennio -2019/2021- pari a 200.000,00 €, oltre IVA;

TENUTO CONTO che i requisiti di professionalità e quelli speciali richiesti sono adeguati, attinenti e proporzionati al valore ed alla tipologia dei servizi da affidare, in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore affidabile ed in grado di espletare a regola d'arte il servizio oggetto della procedura, dotato di capacità economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell'appalto;

TENUTO CONTO che, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione aziendale dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario della procedura di gara è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, in conformità all'articolo 50 del Codice e alle Linee Guida n.13 recanti la "Disciplina delle clausole sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.114 del 12/12/2019 e che il concorrente dovrà allegare all'offerta economica un Progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale;

RITENUTO di adottare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con attribuzione di massimo 70 punti su 100 per l'offerta tecnica e di massimo 30 punti su 100 per l'offerta economica, in adempimento al contenuto disposto dall'art. 95 D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i e della delibera ANAC n. 1005/16, secondo le componenti qualitative e quantitative dell'offerta e gli elementi di ponderazione e valutazione dei pesi e dei sub-pesi dettagliati nella lettera di invito;

RAPPRESENTATO che la richiesta, tra i criteri oggettivi di valutazione dell'offerta tecnica, del possesso di certificazioni di qualità, appartenenti ad un preciso sistema europeo di accreditamento, come elementi premianti, risponde all'esigenza di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta e di valorizzare caratteristiche della stessa ritenute particolarmente meritevoli, anche sotto il profilo della sicurezza e della sostenibilità ambientale, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione con la garanzia di avere interlocutori affidabili e capaci di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri procedimenti produttivi in modo tale da riconoscere e soddisfare i bisogni dei clienti;

DATO ATTO che, nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis, nonché quanto previsto dall'art.8 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni, in legge 11 settembre 2020 n.120, a norma del quale è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 dello stesso Codice e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure Amministrativo-Contabili" dell'Ente, approvato con propria determinazione n. 2872 del 17 febbraio 2011;

RICHIAMATE le condizioni generali allegare ai bandi MePA, che prevedono che il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto, l'imposta di bollo e l'eventuale tassa di registro del contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del fornitore e vista la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013;

VISTA la legge 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato, dal sistema ANAC, il CIG n. 94048339B4;

Assume la seguente Determinazione

Sulla base delle premesse e degli atti ivi richiamati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, anche se non materialmente allegati:

Di autorizzare l'Area Metropolitana ACI di Napoli a svolgere la procedura sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. come novellato dall'art.1, comma 2, lett.b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n.120 e modificato dall'art.51 del D.L.n.77/2021, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata, teleallarme, portierato/accoglienza, trasporto valori presso il centro blindato della Società, per la durata di dodici mesi, presuntivamente dal 1 Dicembre 2022 e fino al 30 Novembre 2023.

Di stabilire che lo svolgimento della suddetta procedura avrà luogo sulla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it, nelle forme e secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto MePA, con Richiesta di Offerta (RdO) aperta a tutti gli istituti di vigilanza iscritti al Bando "Servizi di vigilanza ed accoglienza" - categoria merceologica "vigilanza fissa e tele allarme", in possesso di idonea licenza prefettizia e dei requisiti di partecipazione indicati nella lex specialis, lettera di invito e capitolato tecnico, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Di stabilire che il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e con assegnazione massima al prezzo di punti 30/100 ed all'offerta tecnica di punti 70/100, secondo gli elementi di ponderazione e valutazione dettagliati nella lettera di invito.

Di autorizzare l'importo a base d'asta pari a 92.480,00 € oltre IVA che, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, verrà imputato nel suo esatto importo, nella WBS 402.01.01.4561 conti CO.GE 410718002 - 410727003.

Di dare atto che i costi della sicurezza da interferenza sono pari a 230,00 €.

Di autorizzare, altresì, l'importo ulteriore massimo di 41.610,00 €, oltre IVA, per le opzioni contrattuali consistenti nel periodo di proroga per tre mesi, il tempo strettamente necessario per l'individuazione di un nuovo contraente (stimato pari a 23.115,00 € oltre IVA) e del c.d. quinto d'obbligo (pari a 18.495,00 € oltre IVA), ai sensi dell'art.106 commi 11 e 12 del codice dei contratti; il valore complessivo stimato dell'affidamento, comprensivo delle suddette opzioni ed oneri di sicurezza interferenziali è, pertanto, pari a 134.320,00 €.

Di dare atto che, ai sensi dell'art.30 comma 5-bis del codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento e che detta somma verrà

accantonata a titolo di "ritenuta a garanzia" per il corretto adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali e sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale dopo la verifica di conformità dello svolgimento del servizio, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

Di precisare che, nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, fermo restando quanto previsto dall'art.8 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n.120, a norma del quale è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 dello stesso Codice e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Si dà atto che al presente servizio il sistema ha assegnato il CIG n. 94048339B4.

Di confermare Mariaida Maffia, funzionario dell'Area Metropolitana di Napoli, quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, sotto la supervisione e coordinamento della Dirigente dell'Area Metropolitana di Napoli Laura Aiello.

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Procedimento, il quale, fermo restando quanto previsto all'art. 6-bis della Legge n. 241/90, introdotto dalla Legge 190/2012, per il quale esso deve astenersi in caso di conflitto di interessi segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale, avrà cura di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare l'espletamento della procedura nei tempi programmati, di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art. 29 del Codice, l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 come modificato nel D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del D.P.R. 13 aprile 2013 n. 62 e del Codice di Comportamento dell'Ente.

Il Direttore
(Roberto Caruso)

F.to